



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

## **DECRETO DELEGATO 23 febbraio 2023 n.30**

*(Ratifica Decreto Delegato 26 gennaio 2023 n.12)*

### **Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il Decreto Delegato 26 gennaio 2023 n.12 – Modifiche e coordinamento alla Legge 29 novembre 2022 n.157 – Riforma del Sistema Previdenziale- promulgato:*

*Visto l'articolo 10, comma 25, della Legge 23 dicembre 2022 n.171;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.17 adottata nella seduta del 9 gennaio 2023;*

*Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 21 febbraio 2023;*

*Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.12 del 21 febbraio 2023;*

*Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005, gli articoli 8, comma 3, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 26 gennaio 2023 n.12 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:*

## **MODIFICHE E COORDINAMENTO ALLA LEGGE 29 NOVEMBRE 2022 N.157 – RIFORMA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE**

### **Art. 1**

*(Pensione anticipata di anzianità e di vecchiaia per Agricoltori e Imprenditori)*

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della Legge 29 novembre 2022 n.157 è così modificato:  
"2. I soggetti beneficiari del presente articolo non possono accedere anticipatamente alla pensione di anzianità di cui all'articolo 6, mentre possono accedere alla pensione ordinaria di anzianità al di sotto della quota richiesta, a patto di aver compiuto l'età anagrafica minima di anni 63 e in base alle condizioni per accedere ai disincentivi di cui all'articolo 7, e alla pensione anticipata di vecchiaia di cui all'articolo 11 a patto di aver compiuto l'età anagrafica minima di anni 63."

### **Art. 2**

*(Part-time pensionistico)*

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della Legge 29 novembre 2022 n.157 è così modificato:

“2. L’accesso al trattamento parziale anticipato di vecchiaia di cui al comma 1 è consentito con massimo 3 anni di anticipo rispetto ai requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione ordinaria di vecchiaia e comunque non prima dei 63 anni, a patto che il lavoratore abbia maturato almeno 33 anni di contribuzione al tempo della richiesta e non abbia lavorato a tempo parziale nel corso dei 5 anni antecedenti alla richiesta di cui al comma 3. L’accesso al part-time pensionistico è subordinato ad una effettiva diminuzione dell’orario di lavoro già svolto.”.

### **Art. 3**

*(Cumulo pensioni ordinarie)*

1. Il comma 4 dell’articolo 33 della Legge 11 febbraio 1983 n.15, articolo da ultimo sostituito dall’articolo 16 della Legge 29 novembre 2022 n.157, è così modificato:

“4. Qualora il superstite con diritto a pensione ordinaria indiretta o di reversibilità, sia già titolare di pensione ordinaria diretta, e/o di redditi di qualsiasi natura e provenienza compreso il valore delle rendite catastali prodotte dalle proprietà immobiliari possedute e non produttrici di altro reddito, ad esclusione della quota di pertinenza della dimora abituale, le percentuali di cui al comma 1 sono modificate con le seguenti modalità:

- Con redditi mensili complessivi fino ad euro 1.400,00 la percentuale è diminuita della quota di 15 punti;
- Con redditi mensili complessivi da euro 1.400,01 ad euro 1.700,00 la percentuale è diminuita della quota di 20 punti;
- Con redditi mensili complessivi da euro 1.700,01 ad euro 2.000,00 la percentuale è diminuita della quota di 25 punti;
- Con redditi mensili complessivi da euro 2.000,01 ad euro 2.300,00 la percentuale è diminuita della quota di 30 punti;
- Con redditi mensili complessivi da euro 2.300,01 ad euro 2.600,00 la percentuale è diminuita della quota di 35 punti;
- Con redditi mensili complessivi superiori a euro 2.600,00 la percentuale è diminuita della quota di 45 punti.”.

### **Art. 4**

*(Gestione Separata)*

1. Il comma 5 dell’articolo 23 della Legge 29 novembre 2022 n.157 è così modificato:

“5. Per gli assicurati ad altro titolo al Fondo Pensioni Obbligatorio, la rendita derivante dall’iscrizione alla Gestione Separata viene sommata al primo pilastro per il calcolo del diritto all’integrazione al trattamento pensionistico minimo.”.

### **Art. 5**

*(Lavoro pensionati)*

1. Il comma 7 dell’articolo 35 della Legge 29 novembre 2022 n.157 è così modificato:

“7. La previsione di cui al presente articolo non trova applicazione per coloro che accedano al trattamento di pensione ordinaria per anzianità successivamente all’1 gennaio 2023. In via transitoria e in deroga al comma 2, i lavoratori che siano acceduti al trattamento di pensione ordinaria di anzianità prima dell’1 gennaio 2023, potranno accedere alla previsione di cui al presente articolo anche prima della maturazione del requisito anagrafico richiesto, tempo per tempo, per accedere alla pensione ordinaria di vecchiaia.”.

## **Art. 6**

*(Amministratore o Socio percettore di pensione)*

1. L'Amministratore Unico o Presidente titolare di pensione ordinaria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 6 della Legge 5 ottobre 2011 n. 158 e successive modifiche è sottoposto all'aliquota contributiva prevista per i lavoratori pensionati di cui all'articolo 31 della Legge 29 novembre 2022 n.157, da calcolarsi sul 20% del reddito percepito. Il reddito su cui verrà calcolata la percentuale sopra indicata non potrà essere, comunque, inferiore al reddito minimo previsto dalla presente normativa per i lavoratori autonomi, in relazione al periodo di attività svolto.
2. L'Amministratore Operativo di cui all'articolo 27 della Legge 9 dicembre 2022 n.164 e il socio avente apposito contratto di collaborazione di cui all'articolo 28 della Legge n.164/2022 qualora titolari di pensione sono sottoposti ai versamenti contributivi previsti all'articolo 31 della Legge 29 novembre 2022 n.157, da calcolarsi sul compenso dichiarato e, se inferiore al reddito minimo previsto per i lavoratori autonomi, su tale minimo.
3. In deroga al comma 2 dell'articolo 35 della Legge 29 novembre 2022 n.157, è consentito il cumulo tra pensione ordinaria di anzianità e reddito da Amministratore Operativo o da Socio avente apposito contratto di collaborazione rispettivamente di cui all'articolo 27 e di cui all'articolo 28 della Legge n.164/2022 per chi abbia acceduto ovvero abbia presentato domanda di accesso al trattamento di pensione ordinaria di anzianità prima del 31 gennaio 2023.
4. Lo svolgimento dell'attività di Amministratore Operativo e l'instaurazione di un contratto di collaborazione come socio non è compatibile con il percepimento di pensione ordinaria d'invalidità e pensione ordinaria superstiti.

## **Art. 7**

*(Solidarietà familiare per titolari di pensione ordinaria)*

1. In coordinamento della Legge n.157/2022 con l'articolo 26 della Legge n.164/2022 è consentito lo svolgimento di Solidarietà Familiare di cui all'articolo 26 della Legge n.164/2022 da parte di titolari di pensione ordinaria di anzianità, anche prima del raggiungimento del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia, per chi abbia acceduto al trattamento di pensione ordinaria di anzianità prima dell'1 gennaio 2023 ovvero che vi abbia avuto diritto prima di tale data.
2. I titolari di pensione ordinaria di anzianità o di vecchiaia che svolgono Solidarietà Familiare sono sottoposti al contributo di solidarietà forfettario di cui all'articolo 26, comma 3, della Legge n.164/2022.

## **Art. 8**

*(Amministratori e soci)*

1. Durante il percepimento degli ammortizzatori sociali riconosciuti ai lavoratori dipendenti, qualora un soggetto stia ricoprendo o intenda ricoprire l'incarico di amministratore ordinario od operativo o abbia instaurato o intenda instaurare un contratto di collaborazione come socio di cui, rispettivamente, agli articoli 27 e 28 della Legge n.164/2022, il soggetto deve optare tra il percepimento o mantenimento degli ammortizzatori sociali e la ricopertura delle cariche appena citate. Qualora opti per il mantenimento o l'ottenimento dell'incarico, il periodo dello stesso viene inteso come periodo di indisponibilità, ferma restando la facoltà di rinuncia e il diritto a percepire l'ammortizzatore maturato per il periodo residuo.
2. I disposti dell'articolo 4, comma 1, lettera c), punto 1 della Legge n.158/2011 sono applicati anche alle figure di Amministratore Operativo e Socio avente apposito contratto di collaborazione.

### **Art. 9**

*(Dichiarazione di Responsabilità per titolari di pensione assistenziale o integrazione al trattamento minimo)*

1. A partire dall'1 febbraio 2023, la presentazione della dichiarazione di responsabilità, di cui all'articolo 83 della Legge 11 febbraio 1983 n.15, è obbligatoria soltanto per i titolari di pensioni di tipo assistenziale e di integrazione al trattamento minimo residenti fuori dal territorio sammarinese.

### **Art. 9-bis**

*(Aliquote contributive dei lavoratori pensionati)*

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 31 della Legge 29 novembre 2022 n.157 sono abrogati.

### **Art. 9-ter**

*(Anticipazione da parte di FONDISS per piani di formazione e riqualificazione professionale)*

1. L'articolo 36, comma 2, della Legge 29 novembre 2022 n.157 è così modificato:
- “2. I requisiti minimi dei piani di formazione e di riqualificazione professionale sono fissati con apposita delibera del Comitato Amministratore FONDISS.”.

### **Art.10**

*(Piani di rientro)*

1. All'articolo 40 della Legge 29 novembre 2022 n.157, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:  
“2 bis. Le pendenze contributive di cui al comma 1 includono anche i mancati versamenti a FONDISS.  
2 ter. I soggetti che pongono in essere un piano di rientro rateizzato sono esclusi dal blocco dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche. In seguito al secondo mancato pagamento della rata viene sospeso il trattamento pensionistico ed erogato l'importo di cui al comma 2 per un periodo minimo pari a quello in cui non si sono registrati versamenti del piano di rientro.  
2 quater. Per i soggetti di cui al comma 2ter che hanno posto in essere un piano di rientro rateizzato, al momento del pensionamento verrà erogato un trattamento pensionistico calcolato sui soli versamenti contributivi effettivamente avvenuti, fermo restando il diritto al trattamento pensionistico minimo. Al momento della chiusura del piano di rientro, verrà corrisposto l'assegno pensionistico calcolato sulla media delle retribuzioni di tutta la carriera lavorativa, senza diritto di ricalcolo in base agli interessi moratori versati.”.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 febbraio 2023/1722 d.F.R.*

**I CAPITANI REGGENTI**

*Maria Luisa Berti – Manuel Ciavatta*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Elena Tonnini***